SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 60**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

88A0926

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 11 marzo 1988, n. 66.

Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il periodo 1988-1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative. Nella elaborazione del programma dovrà essere data priorità ai settori:

a) aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attività di ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;

b) navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare territoriale e nelle acque internazionali;

c) informatico, al fine di potenziare la rete informatica esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;

d) trasmissioni, al fine di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della predetta legge, il comitato è così composto: dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede; dal comandante generale della Guardia di finanza o dal comandante in seconda da lui delegato nonché, a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.

Art. 4.

1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia, si applica l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 6.

1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonché l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze. Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le

attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di *personal computers* in dotazione agli uffici.

5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

Il testo degli articoli 2 e 7 della legge n. 825/1973 (Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile) è il seguente:

«Art. 2. — I progetti e in contratti nonché gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture, inerenti all'attuazione del programma di cui all'art. 1 e fino all'importo complessivo di lire 300 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione, senza obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.

Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a 300 milioni di lire è prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un comitato presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti, da due rappresentanti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dal direttore generale dell'aviazione civile, da due ufficiali generali dell'Aeronautica militare designati dal Ministro per la difesa e da sei funzionari di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, dei quali due designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e quattro designati ciascuno dai Ministri per la difesa, il tesoro, le finanze e le partecipazioni statali.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, coadiuvato da quattro impiegati della stessa direzione generale.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile».

«Art. 7. — Per gli atti inerenti all'esecuzione delle opere e forniture di cui ai precedenti articoli, il controllo di legittimità è esercitato in via successiva».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 6 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 6 *(Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia)*. — Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:

a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;

b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;

c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;

d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;

e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici;

f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;

g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro».

Note all'art. 6:

— Si riporta, per intero, il testo dell'art. 7 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 873/1982:

«Art. 7. — Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del servizio centrale degli ispettori tributari, della scuola centrale tributaria e annesso convitto e di comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del servizio centrale degli ispettori tributari e della scuola centrale tributaria, nonché dei comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;

c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente articolo.

Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è autorizzata la spesa di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

— Il testo dell'art. 351 del d.P.R. n. 43/1973 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), come sostituito dal D.P.R. n. 254/1985, è il seguente:

«Art. 351 *(Automazione dei servizi).* — Il Ministro delle finanze, ai fini dello snellimento delle procedure e della razionale automazione dei servizi, con propri decreti emanati d'intesa, ove occorra, col Ministro del tesoro:

a) approva le istruzioni per il funzionamento degli uffici doganali che si avvalgono di sistemi informatici, stabilendo le necessarie modifiche procedurali, i requisiti dei supporti magnetici o scritti, sostitutivi di registri, di moduli, di bollettari e di simili mezzi di scritturazione, nonché le modalità per la loro produzione, classificazione, conservazione ed archiviazione, e determina le procedure e le cautele per l'acquisizione e lo scambio di documenti, certificazioni e notizie tra gli uffici doganali ovvero tra gli uffici doganali ed altri uffici pubblici, anche esteri, a mezzo di sistemi di teletrasmissione e telematici;

b) può consentire che la fornitura di elementi necessari per l'accertamento tributario e degli altri dati e notizie ad esso correlative abbia luogo, da parte di enti pubblici e privati provvisti di sistemi di elaborazione dati, a mezzo di supporti magnetici o di collegamenti tra detti sistemi ed il sistema informatico doganale, fissando le cautele necessarie per garantirne la sicurezza e l'affidabilità;

c) stabilisce gli altri casi nei quali gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, compreso il Corpo della guardia di finanza, sono tenuti a scambiarsi dati e notizie acquisiti dai rispettivi sistemi informativi e le relative modalità e cautele intese a garantirne la sicurezza e l'affidabilità».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 685):

Presentato dal Ministro delle finanze (GAVA) il 2 dicembre 1987.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede redigente, il 3 dicembre 1987 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 15 e 16 dicembre 1987.

Relazione unica con A.S. 696 annunciata il 18 dicembre 1987 (atto n. 685/*A*) relatore sen. SANTALCO.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1987 (assorbito Sen. 696).

Camera dei deputati (atto n. 2114):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 14 gennaio 1988 con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 10 marzo 1988.

88G0119

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 314 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera:

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 315. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Art. 316. — La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di scienze farmaceutiche.

Art. 317. — La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.

La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 318. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 319. — Il numero degli iscritti è di dieci per anno e complessivamente di trenta per l'intero corso di studi.

Art. 320. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 321. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

matematica e biostatistica;

patologia generale;

chimica farmaceutica generale;

immunologia;

microbiologia e igiene;

controlli di qualità;

basi farmacologiche della terapia.

2° Anno:

informatica;

biofarmaceutica e farmacocinetica I;

tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;

radiochimica e radiobiologia;

tecnologia delle preparazioni magistrali;

chimica degli alimenti;

immunochimica.

3° Anno:

biofarmaceutica e farmacocinetica II;

farmacia clinica;

documentazione e informazione sui farmaci;

officina galenica;

scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;

legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione.

La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica c formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

matematica e biostatistica;

informatica;

patologia generale;

chimica farmaceutica generale;

basi farmacologiche della terapia;

radiochimica e radiobiologia.

b) Area teorico-sperimentale:

controlli di qualità;

immunochimica;

immunologia;

microbiologia e igiene;

biofarmaceutica e farmacocinetica I;

chimica degli alimenti;

biofarmaceutica e farmacocinetica II.

c) Area tecnico-applicativa:

tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;

tecnologia delle preparazioni magistrali;

farmacia clinica;

documentazione ed informazione sui farmaci;

officina galenica;

scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;

legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facoltà interessate, coordina annualmente le attività didattiche della scuola e designa altresì i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 322. — Per ogni anno di corso sono previste 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attività sono organizzate in una attività didattica teorico-pratica, di complessive 400 ore come di seguito ripartite, ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi professionale.

1° Anno:

Area propedeutica (ore 400):

matematica e biostatistica;

patologia generale;

chimica farmaceutica generale;

basi farmacologiche della terapia.

Area teorico-sperimentale (ore 400):

immunologia;

microbiologia e igiene;

controlli di qualità.

2° Anno:

Area propedeutica (ore 230):

informatica;

radiochimica e radiobiologia.

Area teorico-sperimentale (ore 350):

biofarmaceutica e farmacocinetica I;

chimica degli alimenti;

immunochimica.

Area tecnico-applicativa (ore 220):

tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;

tecnologia delle preparazioni magistrali.

3° Anno:

Area teorico-sperimentale (ore 110):

biofarmaceutica e farmacocinetica II.

Area tecnico-applicativa (ore 690):

farmacia clinica;

documentazione e informazione sui farmaci;

officina galenica;

scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;

legislazione sanitaria e ospedaliera, economia ed organizzazione.

Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va

riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 323. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 312

88A1003

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 marzo 1988.

Rettifica al decreto ministeriale 8 agosto 1986 riguardante l'estinzione della mensa vescovile e dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Sulmona-Valva.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, relativo all'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati estintisi, unitamente alla mensa vescovile, nella diocesi di Sulmona-Valva;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano rettifica l'elenco di cui trattasi;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa l'esatta denominazione e sede dei benefici di cui ai numeri d'ordine 16, 23 42, 56 e 60 è la seguente:

16. Comune di Cansano, beneficio parrocchiale del SS. Salvatore (noto anche come: beneficio di S. Maria del Carmine - prebenda parrocchiale di S. Salvatore in Cansano; noto anche come cappella del Carmine in Cansano - cappella del SS. Sacramento), con sede in 67030 Cansano.

23. Comune di Castel di Sangro, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come: prebenda parrocchiale di Santa Maria in Cielo Assunta di Castel di Sangro o in Castel di Sangro - prebenda parrocchiale di Santa Chiara in Cielo Assunta di Castel di Sangro; noto anche come mensa arcipretale di S. Maria Assunta), con sede in 67031 Castel di Sangro.

42. Comune di Pettorano sul Gizio, beneficio parrocchiale dei SS. Giovanni e Dionisio (noto anche come: prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Pettorano sul Gizio; noto anche come cappella di S. Margherita in Pettorano sul Gizio - Orsini Giuseppe fu Gaetano), con sede in 67034 Pettorano sul Gizio.

56. Comune di Roccaraso, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta (noto anche come: cappella di S. Ippolito di Roccaraso - prebenda parrocchiale di S. Ippolito in Roccaraso - prebenda parrocchiale di S. Maria dell'Assunta in Roccaraso; noto anche come cappella di S. Rocco in Roccaraso), con sede in 67037 Roccaraso.

60. Comune di Scanno, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari (noto anche come: arcipretura di Frattura di Scanno - capitolo di S. Giovanni e altri in Frattura di Scanno - prebenda parrocchiale di S. Antonio di Frattura - prebenda parrocchiale di S. Nicola di Frattura; noto anche come capitolo di S. Francesco di frattura), con sede in 67030 Frattura, frazione di Scanno.

Roma, addì 7 marzo 1988

Il Ministro: FANFANI

88A1081

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 febbraio 1988.

Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 marzo-14 aprile 1988, alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1977, del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, nonché il decreto ministeriale del 25 giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto ministeriale del 30 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,30% il costo medio della provvista per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva fissata con decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1988, è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1988, è pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 15 marzo-14 aprile 1988, è fissato nella misura del 13,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0959

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 febbraio 1988.

Pubblicazione degli schemi del settimo e ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908 con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visti i regi decreti 30 settembre 1920, n. 8978, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1920, registro n. 23, foglio n. 9036 e 28 maggio 1934, n. 4865, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1934, registro n. 9, foglio n. 66, con i quali sono stati approvati rispettivamente il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, n. 60, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1967, registro n. 17, foglio n. 338, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1972, n. 1729 e 31 maggio 1979, n. 498/76, con i quali è stata disposta la pubblicazione del quarto, quinto e sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Ritenuto che le pratiche per l'approvazione del quarto, quinto e sesto elenco suppletivo sono in corso di perfezionamento;

Visti gli schemi del settimo e dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia, compilati a cura dell'ufficio del genio civile di Lucca, concernenti l'iscrizione di pozzi non compresi in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione degli schemi del settimo e dell'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Lucca, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 febbraio 1988

Il Ministro: DE ROSE

SCHEMA DEL SETTIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Soc. Salov, un pozzo	Varignano	Viareggio	La quantità che viene portata in superficie	
2	Prosperi Luigi, un pozzo	Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
3	S.p.a. Siram, tre pozzi	Casoli, Prano Grotta all'Onda	Camaiore	Id.	
4	Lazzarini Mauro, un pozzo ...	Massarosa	Massarosa	Id.	
5	Comune di Massarosa, un pozzo	Cala grande	Id.	Id.	
6	Lazzareschi Francesco, Pia ed altri, un pozzo	Farabosco Basso	Porcari	Id.	
7	Autocar S.a.s. di Franceschi e C., un pozzo	Al Galli S. Filippo	Lucca	Id.	
8	Ondulati Giusti, sei pozzi.....	Cerbaia	Altopascio	Id.	
9	F.lli Ghigliazza S.p.a. un pozzo .	Guapparetto S. Lorenzo a Vac.	Lucca	Id.	
10	Landini Boni e di Grazia, un pozzo	S. Pietro in Campo	Montecarlo	Id.	
11	Matteucci Paolo e Giancarlo, un pozzo	Mazzei	Altopascio	Id.	
12	Borella Antonio S.n.c., due pozzi	Rughi	Porcari	Id.	
13	De Alessandrini di Neunestein Giuseppe, tre pozzi	Via del Frizzone	Id.	Id.	
14	Palamidessi Mario (C.L.I.B.), un pozzo	Rughi	Id.	Id.	
15	Giomi Michele e figli S.n.c., un pozzo	Alla Fratina	Id.	Id.	
16	Giomi Renato (Italcarton), un pozzo	Alla Fratina	Id.	Id.	
17	Gori Mario e Vincenzo, due pozzi	Alla Fratina	Id.	Id.	
18	Del Ghingaro Paolo e Giuliano, un pozzo	Rughi	Id.	Id.	
19	Steamsirchio officine meccaniche, un pozzo	Via Leccio	Id.	Id.	
20	Bertelli e C. prodotti chimici, due pozzi	Ciarpi	Id.	Id.	
21	Toschi Eliseo Oscar, Luigi S.n.c., un pozzo	Bozzo	Id.	Id.	

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
22	Toschi Florio oleificio, quattro pozzi	Via della Stazione	Porcari	La quantità che viene portata in superficie	
23	Pellegrini e Bocci, due pozzi	Rughi	Id.	Id.	
24	Italcarta S.p.a., quattro pozzi	Rughi	Id.	Id.	
25	Italcarta S.p.a., due pozzi.	Id.	Id.	Id.	
26	Italcarta S.p.a., cinque pozzi	Via del Frizzone	Id.	Id.	
27	Borella Giuseppe e Antonio oleificio, quattro pozzi	Via provinciale Romana	Id.	Id.	
28	Imballaggi Nottoli S.n.c., un pozzo	Lunata	Capannori	Id.	
29	Ramacciotti Baldo e Renzo, un pozzo	Corte Ramacciotti	Lucca	Id.	
30	Comune di Porcari, un pozzo	Cacconi	Porcari	Id.	
31	Comune di Lucca, sei pozzi	Salicchi via Brennero	Lucca	Id.	
32	Comune di Lucca, un pozzo	Via S. Paolino	Id.	Id.	
33	Comune di Lucca, un pozzo	P.zza S. Maria	Id.	Id.	
34	Comune di Lucca, un pozzo	Giardino Botanico	Id.	Id.	
35	Comune di Lucca, un pozzo	Porta S. Pietro	Id.	Id.	
36	Comune di Lucca, un pozzo	Ronco - Villaggio INA casa	Id.	Id.	
37	Comune di Lucca, un pozzo	S. Vito Villagio INA casa	Id.	Id.	
38	Comune di Lucca, un pozzo	S. Anna via Pascoli	Id.	Id.	
39	Comune di Lucca, un pozzo	Porta Elisa - Passaggio tranvia	Id.	Id.	
40	Comune di Lucca, un pozzo	Porta Elisa - Stadio comunale	Id.	Id.	
41	Comune di Lucca, un pozzo	Arancio - Area demaniale comunale	Id.	Id.	
42	Prodotti Arno S.p.a., un pozzo	La Cerbaia	Altopascio	Id.	
43	Ondulati Giusti, due pozzi	Via del Molinetto - Lammari	Capannori	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
DE ROSE

SCHEMA DELL'OTTAVO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Francesconi Lola e Morfini Franca, un pozzo	Ai Bebbi	Lucca	La quantità che viene portata in superficie	
2	MA. GI. Plast di Giusti e Massei, un pozzo	Al Ghiaione	Id.	Id.	
3	S.p.a. G.B. Cecchini, un pozzo	Acquacalda	Id.	Id.	
4	S.p.a. Fondiaria Incendio, due pozzi	Via Carlo del Prete	Id.	Id.	
5	Pardini Giuseppe, un pozzo . . .	Montescendi	Id.	Id.	
6	Baldassarri Bruno e F.lli S.n.c., tre pozzi	Alla Sardegna	Capannori	Id.	
7	Ondulato Pieretti di Pieretti Adriano, Graziano e Luisiano, due pozzi	Spadoni	Id.	Id.	
8	S.p.a. Ondulato S. Martino, due pozzi	Monsagrati	Pescaglia	Id.	
9	Consorzio fra i comuni di Altopascio, Porcari e Montecarlo, un pozzo	Dal Cerro	Altopascio	Id.	
10	Balderi Tiziano, un pozzo	Ponterosso	Pietrasanta	Id.	
11	Viani Adelaide Viani Giancarlo, un pozzo	Greco	Lucca	Id.	
12	Il Ciocco S.p.a. amm.re unico sig. Guelfo Marcucci, un pozzo	S. Pellegrinetto	Barga	Id.	
13	C.A.L. - Ceramiche artistiche lucchesi, due pozzi	Mugnano	Lucca	Id.	
14	Binelli Fanio, due pozzi.	Risciolo	Pietrasanta	Id.	
15	Comune di Viareggio, due pozzi.	Bottaccio	Massarosa	Id.	
16	Prosperi Luigi, un pozzo	Pontestrada	Pietrasanta	Id.	
17	S.r.l. Pellerano Marmi, un pozzo	Querceta	Seravezza	Id.	
18	Comune di Camaiore, un pozzo	Al Duccini	Camaiore	Id.	
19	Comune di Forte dei Marmi, un pozzo	Cugnia	Pietrasanta	Id.	
20	Comune di Massarosa, tre pozzi	Calagrande	Massarosa	Id.	

Num. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	Annotazioni
1	2	3	4	5	6
21	Lazzerini e Betti, un pozzo. . . .	Mattonaia	Pietrasanta	La quantità che viene portata in superficie	
22	S.p.a. Freda, tre pozzi	Centoquindici	Id.	Id.	
23	Soc. pastificio A. Mennucci, un pozzo	S. Gemignano	Lucca	Id.	
24	Simoni Sergio, un pozzo	Via Comunale Francesca e Pesciatina	Montecarlo	Id.	
25	Bertoni Alberto e Luciano, un pozzo	Macelli	Pietrasanta	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
DE ROSE

88A1022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo Tessilmarket, in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della cooperativa di consumo Tessilmarket - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ferrara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo Tessilmarket - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ferrara, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lucci di Ferrara in data 13 febbraio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Basso Italo, residente in Floridia (Siracusa), via Fratelli Amato, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1136

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. C.L.E.A. - Cooperativa lavori edili ed affini, in Sassuolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 ottobre 1987 con la quale il tribunale di Modena ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «C.L.E.A. - Cooperativa lavori edili ed affini», con sede in Sassuolo (Modena);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. C.L.E.A. - Cooperativa lavori edili ed affini, con sede in Sassuolo (Modena), costituita per rogito notaio Claudio Giannotti di Modena in data 25 ottobre 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mario Mazzeschi, residente in via dei Georgofili, 68, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1056

DECRETO 17 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edile Edil Budoni a r.l., in Budoni, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita dalla lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della cooperativa Edil Budoni a r.l., con sede in Budoni (Nuoro), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edile Edil Budoni a r.l., con sede in Budoni (Nuoro), costituita per rogito notaio dott. Gianfranco Giuliani in data 2 ottobre 1974 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Salvatore Buttu, nato a Gavoi (Nuoro) il 12 gennaio 1954, e ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1055

DECRETO 24 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Stalla sociale S. Lucia, in Basilicagoiano di Monte Chiarugolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 25 giugno 1987 con la quale il tribunale di Parma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. Stalla sociale S. Lucia, con sede in Basilicagoiano di Monte Chiarugolo (Parma);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Stalla sociale S. Lucia, con sede in Basilicagoiano di Monte Chiarugolo (Parma), costituita per rogito notaio G. Bergonzi di Parma in data 13 dicembre 1972, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e i signori dott. G. Battista Fregoso, residente a Borgo Antini, 3, Parma; rag. G. Carlo Minardi, residente in via Mafalda di Savoia, 2, Parma e avv. Armando Gallo, residente in via Sud Africa, 33, Roma, ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1054

DECRETO 1° marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di produzione e lavoro Trecatese», in Trecate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società «Cooperativa di produzione e lavoro Trecatese», con sede in Trecate (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società «Cooperativa di produzione e lavoro Trecatese», con sede in Trecate (Novara), costituita per rogito notaio Giovanni Prandi in data 28 ottobre 1945,

è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Giacomo Manachino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1131

DECRETO 1° marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo F. De Benedetti - Società cooperativa a r.l., in Cassolnovo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa di consumo F. De Benedetti - Società cooperativa a r.l., con sede in Cassolnovo (Pavia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo F. De Benedetti - Società cooperativa a r.l., con sede in Cassolnovo (Pavia), costituita per rogito notaio Airaghi dott. Teodoro Angelo fu Baldassare in data 16 ottobre 1945, repertorio n. 7567, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Francesco Ferrari, presso UPLMO di Pavia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1133

DECRETO 2 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa interna di consumo fra i dipendenti della S.N.F.T. - Società cooperativa a r.l.», in Iseo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della cooperativa di consumo «Cooperativa interna di consumo fra i dipendenti della S.N.F.T. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Iseo (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa interna di consumo fra i dipendenti della S.N.F.T. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Iseo (Brescia), costituita per rogito notaio dott. Protasio Zonta, repertorio n. 1430, in data 23 ottobre 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Albino Bonomelli, via Dante, 28, Montirone (Brescia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1132

DECRETO 2 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Impegno», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10-18 giugno 1987 con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. «Impegno», con sede in Napoli;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Impegno», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Vittorio Iazzetti in data 25 ottobre 1971, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Damiano Napolitano, nato a Torre Annunziata il 19 luglio 1921, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1134

DECRETO 2 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Liberty - Soc. coop. a r.l.», in Salerno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria alla società cooperativa «Coop. Liberty - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Coop. Liberty - Soc. coop. a r.l.», con sede in Salerno, costituita per rogito notaio dott.ssa Rotondano Rosalia in data 30 maggio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Landi, via G. Amendola, 71, Penta di Fisciano, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1135

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 marzo 1988.

Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Terni. (Ordinanza n. 1377/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Considerata la grave situazione di emergenza idrica verificatasi nel comune di Terni a seguito di esteso inquinamento da idrocarburi della falda idropotabile e conseguente esclusione dei pozzi inquinati della rete idrica di distribuzione;

Vista la relazione in data 28 febbraio 1988 dell'esperto del Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche;

Vista la nota n. 369/15/5GAB. in data 1° marzo 1988 con la quale il prefetto di Terni nel rappresentare la necessità di interventi urgenti, invia una relazione di massima sulle opere occorrenti redatta dal comune di Terni;

Ravvisata la necessità di provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti per fronteggiare la situazione e garantire l'approvvigionamento idropotabile della popolazione interessata;

Acquisito il parere della regione Umbria;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Sentito il Ministro della sanità;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata al comune di Terni la somma di lire 1.500 milioni per la realizzazione degli interventi urgenti idonei al superamento della grave crisi di approvvigionamento idropotabile in atto.

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente articolo sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e per la loro attuazione il comune di Terni può derogare dalle norme vigenti, comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1988

Il Ministro: GASPARI

88A1084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 155, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi, in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in un immobile sito in Milano, via Pastrengo n. 9, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Milano alla partita n. 39768, del valore di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Alece Ghezzi con testamento olografo del 26 novembre 1981 pubblicato in data 12 ottobre 1982, n. 28639 di repertorio, a rogito dott. Michele Capasso, notaio in Milano, registrato a Milano in data 21 ottobre 1983 al n. 16890/I.

88A1058

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 154, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione prò juventute don Carlo Gnocchi, in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente sulla quota del 48% di beni mobili e saldi di conto corrente presso la Cariplo di Busto Arsizio (Varese) per un valore complessivo di L. 46.475.302, quota dell'eredità L. 22.308.144, disposta dal sig. Angelo Bertani con testamento pubblico 14 agosto 1982 pubblicato in data 9 dicembre 1982, n. 35847/7255 di repertorio, a rogito dott. Francesco Novara, notaio in Legnano (Milano), registrato a Legnano (Milano) in data 15 dicembre 1982 al n. 1924.

88A1059

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare in Padova, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente in L. 26.000.000 più le cedole non ancora staccate su sei titoli depositati nel conto corrente presso la Banca commerciale italiana n. 5910410/0000, disposto dal sig. Raimondo De Vescovi con testamento olografo n. 29742 di repertorio, a rogito dott.ssa Adriana Carreri, notaio in Trieste.

88A1069

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa - Comitato di Forlì - Sezione «Dam Una Man», è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 3.000.000 e vari beni mobili, disposto dal sig. Guido Minardi con testamento olografo n. 59979/16516 di repertorio, a rogito dott. Mario Zambelli, notaio in Forlì.

88A1068

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella metà del valore di un appartamento sito in Milano, via Cenisio n. 23, del periziato valore di L. 75.600.000 (nota ufficio tecnico erariale di Milano 11 marzo 1985), disposto dal sig. Giuseppe Nicola con testamento olografo n. 102159/9532 di repertorio, a rogito notaio dott. Sergio Fantasia.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente in BOT per un valore nominale di L. 10.000.000, disposto dal sig. Aldo Colli con testamento olografo n. 53603/27555 di repertorio, a rogito dott. Pier Candido Badalla, notaio in Pavia.

88A1070 - 88A1067

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente nella somma di L. 8.764.000 oltre agli interessi maturandi, disposta dalla sig.ra Cristina Volpe con testamento olografo n. 20626 di repertorio, a rogito notaio dott. Valerio Chianese.

88A1072

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 22.126.055, disposto dalla sig.ra Maria Rosa Domenica De Ambrogi con testamento olografo n. 32707/7337 di repertorio, a rogito dott. Ugo Reitano, notaio in Meda (Milano).

88A1071

Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Milano a permutare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Ospedale maggiore di Milano viene autorizzato a permutare una striscia di terreno in fregio alla strada provinciale n. 147 «Corbetta-Villapia», distinta in catasto con il foglio n. 15, mappali 103, 529 e 530, della superficie di mq 2060, con terreno, di proprietà del comune di Arluno (Milano), distinto in catasto con il foglio n. 15, mappale 100/1/2 della superficie di mq 2100.

88A1073

MINISTERO DEL TESORO

N. 45

Corso dei cambi del 7 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1243 —	1243 —	1242,90	1243 —	1243 —	1243,05	1243,100	1243 —	1243 —	1243 —
Marco germanico	737,150	737,150	737,70	737,150	737,15	737,15	737,150	737,150	737,150	737,15
Franco francese	217,850	217,850	218,05	217,850	217,85	217,84	217,840	217,850	217,850	217,85
Fiorino olandese	656,760	656,760	657,10	656,760	656,76	656,78	656,800	656,760	656,760	656,75
Franco belga	35,271	35,271	35,28	35,271	35,271	35,26	35,267	35,271	35,271	35,27
Lira sterlina	2240 —	2240 —	2236 —	2240 —	2240 —	2240,30	2240,600	2240 —	2240 —	2240 —
Lira irlandese	1967,700	1967,700	1969 —	1967,700	1967,70	1967,85	1968 —	1967,700	1967,700	—
Corona danese	193,110	193,110	193,15	193,110	193,11	193,10	193,100	193,110	193,110	193,10
Dracma	9,205	9,205	9,20	9,205	—	—	9,206	9,205	9,205	—
E.C.U.	1525,700	1525,700	1526 —	1525,700	1525,70	1525,71	1525,720	1525,700	1525,700	1525,70
Dollaro canadese	990,250	990,250	991 —	990,250	990,25	990,23	990,220	990,250	990,250	990,25
Yen giapponese	9,671	9,671	9,69	9,671	9,671	9,66	9,668	9,671	9,671	9,67
Franco svizzero	891,640	891,640	891,75	891,640	891,64	891,72	891,800	891,640	891,640	891,65
Scellino austriaco	104,980	104,980	105 —	104,980	104,98	104,98	104,980	104,980	104,980	104,98
Corona norvegese	195,860	195,860	196 —	195,860	195,86	195,85	195,850	195,860	195,860	195,86
Corona svedese	208,080	208,080	208,05	208,080	208,08	208,04	208,010	208,080	208,080	208,08
FIM	305,800	305,800	305,70	305,800	305,80	305,78	305,760	305,800	305,800	—
Escudo portoghese	8,997	8,997	9,02	8,997	8,997	8,99	9 —	8,997	8,997	8,99
Peseta spagnola	10,999	10,999	11 —	10,999	10,999	10,99	10,998	10,999	10,999	10,99
Dollaro australiano	905,950	905,950	906,50	905,950	905,95	905,60	905,250	905,950	905,950	905,95

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1988

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1243,050
Marco germanico	737,150
Franco francese	217,845
Fiorino olandese	656,780
Franco belga	35,269
Lira sterlina	2240,300
Lira irlandese	1967,850
Corona danese	193,105
Dracma	9,205
E.C.U.	1525,710
Dollaro canadese	990,235
Yen giapponese	9,669
Franco svizzero	891,720
Scellino austriaco	104,980
Corona norvegese	195,855
Corona svedese	208,045
FIM	305,780
Escudo portoghese	8,998
Peseta spagnola	10,998
Dollaro australiano	905,600

Media dei titoli del 7 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,375
» » » TR 2,5% 1983/93	92,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,700
» » » » 1- 8-1983/88	100,900
» » » » 1- 9-1983/88	101,025
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	100,025
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,625
» » » » 1-11-1983/90	102,850
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	102,900
» » » » 18-12-1985/90	99,750
» » » » 1- 1-1984/91	102,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	102,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,900
» » » » 1- 3-1984/91	102,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,600
» » » » 1- 4-1984/91	102,100
» » » » 1- 5-1984/91	101,875
» » » » 1- 6-1984/91	101,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,375
» » » » 1- 9-1984/91	101,450
» » » » 1-10-1984/91	101,375
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,975
» » » » 1- 1-1985/92	100,575
» » » » 1- 2-1985/92	100,300
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	97,050
» » » » 20- 7-1987/92	98,875
» » » » 18- 6-1986/93	96,325
» » » » 17- 7-1986/93	96,475
» » » » 19- 8-1986/93	96,375
» » » » 18- 9-1986/93	96,475
» » » » 20-10-1986/93	97,225
» » » » 1- 2-1985/95	99,725
» » » » 1- 3-1985/95	94,600
» » » » 1- 4-1985/95	94,075
» » » » 1- 5-1985/95	93,825
» » » » 1- 6-1985/95	93,975
» » » » 1- 7-1985/95	95,525
» » » » 1- 8-1985/95	95,475
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,525
» » » » 1-10-1985/95	95,875
» » » » 1-11-1985/95	96,275
» » » » 1-12-1985/95	96,525
» » » » 1- 1-1986/96	97,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,500
» » » » 1- 2-1986/96	98,025
» » » » 1- 3-1986/96	96,775
» » » » 1- 4-1986/96	95,250
» » » » 1- 5-1986/96	95,175
» » » » 1- 6-1986/96	95,475
» » » » 1- 7-1986/96	95,475
» » » » 1- 8-1986/96	95,175
» » » » 1- 9-1986/96	95,300
» » » » 1-10-1986/96	95,175
» » » » 1-11-1986/96	95,625
» » » » 1-12-1986/96	96,675
» » » » 1- 1-1987/97	97,050
» » » » 1- 2-1987/97	97,275
» » » » 18- 2-1987/97	97,050
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,300
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,700
» » » 12,50% 1-10-1988	101,575
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,400
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,725
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,925
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,550
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,175
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,600
» » » 12,50% 1- 1-1990	104 —
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,625
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,200
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,475
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	101 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,300
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,100
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,875
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,375
» » » 10,50% 1- 8-1990	100,175
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,500
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,125
» » » 9,25% 1-10-1990	96,600
» » » 9,25% 1-11-1990	96,725
» » » 9,25% 1-12-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,200
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,175
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,900
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,175
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,125
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,300
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,950
» » » » 1983/90 11,50%	107,550
» » » » 1984/91 11,25%	108,850
» » » » 1984/92 10,50%	108,550
» » » » 1985/93 9,60%	105,825
» » » » 1985/93 9,75%	105,950
» » » » 1985/93 9,00%	103,200
» » » » 1985/93 8,75%	102,425
» » » » 1986/94 8,75%	102,550
» » » » 1986/94 6,90%	94,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M07038

MINISTERO DEL TESORO

N. 46

Corso dei cambi dell'8 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1234,900	1234,900	1234,95	1234,900	1234,900	1234,90	1234,300	1234,900	1234,900	1234,90
Marco germanico	738,750	738,750	738,75	738,750	738,750	738,75	738,630	738,750	738,750	738,75
Franco francese	218,110	218,110	218,10	218,110	218,110	218,11	218,140	218,110	218,110	218,11
Fiorino olandese	657,850	657,850	657,90	657,850	657,850	657,85	657,820	657,850	657,850	657,85
Franco belga	35,330	35,330	35,32	35,330	35,330	35,33	35,330	35,330	35,330	35,33
Lira sterlina	2262,300	2262,300	2265 —	2262,300	2262,300	2262,30	2263,200	2262,300	2262,300	2262,30
Lira irlandese	1973,600	1973,600	1975 —	1973,600	1973,600	1973,60	1973,900	1973,600	1973,600	—
Corona danese	193,490	193,490	193,40	193,490	193,490	193,49	193,440	193,490	193,490	193,49
Dracma	9,214	9,214	9,22	9,214	—	—	9,224	9,214	9,214	—
E.C.U.	1529,600	1529,600	1530,05	1529,600	1529,600	1529,60	1529,750	1529,600	1529,600	1529,60
Dollaro canadese	985,300	985,300	985 —	985,300	985,300	985,30	985,200	985,300	985,300	985,30
Yen giapponese	9,633	9,633	9,64	9,633	9,633	9,63	9,638	9,633	9,633	9,63
Franco svizzero	895,800	895,800	895,75	895,800	895,800	895,80	896,250	895,800	895,800	895,80
Scellino austriaco	105,130	105,130	105,25	105,130	105,130	105,13	105,085	105,130	105,130	105,12
Corona norvegese	195,790	195,790	195,75	195,790	195,790	195,79	195,740	195,790	195,790	195,79
Corona svedese	208,020	208,020	208,20	208,020	208,020	208,02	208,020	208,020	208,020	208,02
FIM	306,450	306,450	306,50	306,450	306,450	306,45	306,650	306,450	306,450	—
Escudo portoghese	9,003	9,003	9,02	9,003	9,003	9 —	9,006	9,003	9,003	9 —
Peseta spagnola	11,014	11,014	11,025	11,014	11,014	11,01	11,015	11,014	11,014	11,02
Dollaro australiano	902,750	902,750	903 —	902,750	902,750	902,75	902,500	902,750	902,750	902,75

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1988

Dollaro USA	1234,600	Lira irlandese	1973,750	Scellino austriaco	105,107
Marco germanico	738,690	Corona danese	193,465	Corona norvegese	195,765
Franco francese	218,125	Dracma	9,219	Corona svedese	208,020
Fiorino olandese	657,835	E.C.U.	1529,670	FIM	306,550
Franco belga	35,330	Dollaro canadese	985,250	Escudo portoghese	9,004
Lira sterlina	2262,750	Yen giapponese	9,635	Peseta spagnola	11,014
		Franco svizzero	896,025	Dollaro australiano	902,625

Media dei titoli dell'8 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,425
» » » TR 2,5% 1983/93	92,075
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,900
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,350
» » » » 1- 7-1983/88	100,675
» » » » 1- 8-1983/88	100,875
» » » » 1- 9-1983/88	101,025
» » » » 1-10-1983/88	101,125
» » » » 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,025
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,600
» » » » 1-11-1983/90	102,900
» » » » 18-11-1985/90	99,550
» » » » 1-12-1983/90	102,875
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	102,950
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	103 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	102,225
» » » » 18- 3-1986/91	99,575
» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 5-1984/91	101,825
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,375
» » » » 1- 8-1984/91	101,350
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	101,350
» » » » 1-11-1984/91	101,225
» » » » 1-12-1984/91	100,975
» » » » 1- 1-1985/92	100,525
» » » » 1- 2-1985/92	100,275
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	96,925
» » » » 20- 7-1987/92	98,850
» » » » 18- 6-1986/93	96,325
» » » » 17- 7-1986/93	96,350
» » » » 19- 8-1986/93	96,175
» » » » 18- 9-1986/93	96,375
» » » » 20-10-1986/93	97,175
» » » » 1- 2-1985/95	99,675
» » » » 1- 3-1985/95	94,600
» » » » 1- 4-1985/95	94,025
» » » » 1- 5-1985/95	93,850
» » » » 1- 6-1985/95	93,925
» » » » 1- 7-1985/95	95,475
» » » » 1- 8-1985/95	95,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,450
» » » » 1-10-1985/95	95,900
» » » » 1-11-1985/95	96,275
» » » » 1-12-1985/95	96,575
» » » » 1- 1-1986/96	97,225
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,300
» » » » 1- 2-1986/96	98 —
» » » » 1- 3-1986/96	96,775
» » » » 1- 4-1986/96	95,175
» » » » 1- 5-1986/96	95,150
» » » » 1- 6-1986/96	95,475
» » » » 1- 7-1986/96	95,375
» » » » 1- 8-1986/96	95,175
» » » » 1- 9-1986/96	95,275
» » » » 1-10-1986/96	95,175
» » » » 1-11-1986/96	95,600
» » » » 1-12-1986/96	97,050
» » » » 1- 1-1987/97	—
» » » » 1- 2-1987/97	97,150
» » » » 18- 2-1987/97	96,850
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,100
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,750
» » » 12,50% 1-10-1988	101,600
» » » 12,50% 1-11-1988	101,925
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,200
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,600
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,925
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,525
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,175
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 1-1990	104 —
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,700
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,150
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,625
» » » 10,50% 1- 5-1990	101 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,575
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,275
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,050
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,950
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 10,50% 1- 8-1990	100,175
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,500
» » » 11,25% 1- 9-1990	99,475
» » » 9,25% 1-10-1990	96,675
» » » 9,25% 1-11-1990	96,700
» » » 9,25% 1-12-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,150
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	95,325
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,875
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,175
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,625
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,150
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,225
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,875
» » » » 1983/90 11,50%	107,600
» » » » 1984/91 11,25%	108,600
» » » » 1984/92 10,50%	108,750
» » » » 1985/93 9,60%	105,875
» » » » 1985/93 9,75%	106 —
» » » » 1985/93 9,00%	103,075
» » » » 1985/93 8,75%	102,475
» » » » 1986/94 8,75%	102,550
» » » » 1986/94 6,90%	94 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M08038

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª pubblicazione) Elenco n. 1

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 D.P. — Data: 13 gennaio 1982. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Benevagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: 100.000.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A1105

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, in Roma

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1988 sono state approvate le modifiche degli articoli 16, 22, 24, 29 e 30 dello statuto dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma.

88A1106

Approvazione dello statuto della Banca del Monte di Lucca

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1988 è stato approvato il nuovo statuto della Banca del Monte di Lucca, Monte di credito su pegno di prima categoria, con sede in Lucca.

88A1107

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1988 è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), già in amministrazione straordinaria, e la stessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

88A1108

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto dei ciechi «Rittmeyer» in Trieste, ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Trieste n. 1-14/15-1370 in data 2 febbraio 1988, l'istituto dei ciechi «Rittmeyer» di Trieste è autorizzato ad accettare il legato, consistente nel 10% dei depositi relitti presso le sedi della Banca commerciale italiana e Banco di Roma di Trieste (complessive L. 4.677.686), disposto dal sig. Ferruccio Brocchi, nato a Trieste il 27 febbraio 1909 ed ivi deceduto l'11 giugno 1983.

88A1086

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46:

Marchio	Ragione sociale	Sede
475-VI	Borella S.r.l.	Tezze sul Brenta
514-VI	Lovato Giuseppe	Vicenza
551-VI	Matteazzi Carmelo	Creazzo
574-VI	Fabbrica orafa F.lli Censi	Trissino
579-VI	Novelle De Lux S.r.l.	Caldogno
592-VI	Il Gioiello di Canepa Ernesta	Vicenza
603-VI	M. S. di Puleo Sarina Maria	Vicenza
617-VI	Etas di Caserin Gabriella	Brogliano
684-VI	Piu Silvano	Vicenza
688-VI	Farinea Virginio	Quinto Vicentino
689-VI	Cofa di Comparin, Fantin e Eberle	Zanè
738-VI	Oref. Argenteria 2 Emme di Capolupi	Vicenza
741-VI	Fabbrica oreficeria .Terry di Bassanese Teresa	Trissino
748-VI	Il Mela S.a.s. di De Boni Daniele	Vicenza
803-VI	Rigon Giovanni	Vicenza
846-VI	Brioschi Carlo	Trissino
874-VI	Zaccaria Franco	Torre di Quatersolo
927-VI	C.M. di Chiminelli & Marchetti	Cassola
943-VI	Tollio Luigi	Vicenza
1009-VI	L. & T. di Lessio & Tessarolo	Bassano del Grappa
1010-VI	A. M. Bijoux di Michelon Andrea	Vicenza
1024-VI	Volon di Gravino Matteo	Mussolente
1098-VI	Gold and Silver Max di Bicego M.	Vicenza
1130-VI	O.T.P. di Tommy Fischoff	Vicenza
1144-VI	Metal. Tris S.r.l.	Trissino
1160-VI	Model S.d.f. di Matteazi I. & C.	Vicenza
1213-VI	New Stone S.r.l.	Vicenza
1267-VI	Andriolo Marco	Vicenza
1273-VI	Divas di Garlaschi Ivana	Lugo Vicentino
1276-VI	Bugâtti S.r.l.	Vicenza

Tali ditte, risultate irreperibili, sono state sollecitate alla restituzione dei punzoni in dotazione mediante pubblicazione nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vicenza, n. 74 del 20 novembre 1987. La sollecitazione è rimasta senza esito. Si diffidano pertanto gli eventuali detentori dei punzoni medesimi a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

88A1110

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, in Ozzano Emilia

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1988, registro n. 1, foglio n. 119, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvata la modifica dello statuto dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, in Ozzano Emilia (Bologna), che muta l'attuale denominazione dell'Istituto medesimo in «Istituto nazionale di biologia della selvaggina Alessandro Chigi».

88A1087

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 27 febbraio 1988, ha nominato i signori prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli e prof. avv. Sabino Fortunato commissari liquidatori ed i signori dott. Alessandro Grange, dott. Franco Pillitteri e prof. avv. Francesco Vassalli, membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare S. Maria Assunta di Castelgrande, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Castelgrande (Potenza), in liquidazione coatta amministrativa.

88A1109

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 220.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ... L. 28.000
- semestrale ... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ... L. 105.000
- semestrale ... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 28.000
- semestrale ... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 375.000
- semestrale ... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 120.000

Abbonamento semestrale ... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221